



# Studio Sarragioto

*Dottori commercialisti \* Revisori legali*

**Gianni Sarragioto**  
giannisarragioto@sarragioto.it  
**Riccardo Gavassini**  
riccardogavassini@sarragioto.it

**Filippo Carraro**  
filippocarraro@sarragioto.it  
**Alberto Riondato**  
albertoriondato@sarragioto.it  
**Alessandra Bassi**  
alessandrabassi@sarragioto.it  
**Giorgia Sarragioto**  
giorgia@sarragioto.it  
**Edoardo Franco**  
edoardofranco@sarragioto.it  
**Marco Beghin**  
marco@sarragioto.it



Ordine dei Dottori  
commercialisti  
e degli Esperti contabili  
di Padova



**Lo Studio Informa:** Circolare di approfondimento n. 14 del 18/07/2019



## **RIAPERTURA TERMINI PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI – C.D. “ROTTAMAZIONE – TER” E PER IL “SALDO E STRALCIO”**

### **Riferimenti normativi:**

- DL 30 aprile 2019 n. 34, conv. L. 58/2019 art. 16-bis;
- Legge di Bilancio 2019 (art. 1, cc. 184-199 legge 145/2018)

Il “decreto Crescita” (Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019) ha riaperto i termini per aderire alla “rottamazione-ter” entro il 31 luglio 2019. L’agevolazione riguarda solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione alla “rottamazione-ter” già presentate entro lo scorso 30 aprile.

La Legge n. 145/2018, invece, ha introdotto il “Saldo e stralcio” delle cartelle, ossia una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica. L’agevolazione riguarda solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

### **ROTTAMAZIONE - TER**

L’articolo 3 del Decreto Legge n. 119/2018 ha introdotto la **Definizione agevolata 2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”)**, aperta a tutti coloro che hanno uno o più debiti con Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

La norma prevede la possibilità **estinguere i debiti iscritti a ruolo** contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute **senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.** Per le multe stradali non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla



legge. Sono da aggiungere a quanto dovuto le somme maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di **aggio, spese per procedure esecutive e diritti di notifica**.

Coloro che si sono avvalsi della definizione agevolata prima della riapertura dei termini, riceveranno la risposta **con l'ammontare complessivo delle somme dovute** ai sensi del DL 119/2018 convertito in Legge 136/2018, **poiché il pagamento della prima o unica rata dovrà avvenire entro il 31 luglio 2019**.

In relazione **alle domande di rottamazione presentate entro il nuovo termine del 31 luglio**, si potrà scegliere se pagare quanto dovuto in un'unica soluzione **entro il 30 novembre**, oppure in forma rateale. In questo caso, nel modello di richiesta si dovranno indicare il numero di rate compreso tra 2 e 16. **Il contribuente potrà rateizzare l'importo dovuto fino ad un massimo di 17 rate scadenti il 30/11/2019, il 28/02, il 31/05, il 131/07 e il 30/11 di ciascun anno**.

Nel caso di opzione per il pagamento rateale, l'Agenzia delle Entrate –Riscossione dovrà comunicare gli importi dovuti per la definizione entro il 31 ottobre 2019 ed inviare ai contribuenti i bollettini per eseguire i pagamenti (a meno che non si sia fatta richiesta di domiciliazione sul proprio conto corrente).

Si ricorda che il D.L. n. 119/2018 prevede che, **in caso di mancato pagamento** della prima/unica rata o di quelle successive, vi sia l'impossibilità di **richiedere, per lo stesso debito, una nuova rateizzazione**.

Nel caso il debito fosse già oggetto di dilazione alla data di scadenza della prima rata del piano di Definizione agevolata, la precedente rateizzazione sarà revocata e non sarà più possibile ottenerne una nuova.

## **SALDO E STRALCIO**

Si tratta dei **carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione, in base alle dichiarazioni annuali**, e quelli derivanti dai **contributi previdenziali** dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

Il **"Saldo e stralcio"** riguarda esclusivamente le **persone fisiche** che versano in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica**:

- quando il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare **non supera 20 mila euro**;
- quando alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta già presentata **la procedura di liquidazione di cui all'art. 14-ter della legge del 27/1/2012, n. 3**.

Oltre alla riduzione degli importi dovuti, il "Saldo e stralcio" prevede anche l'**azzeramento di sanzioni e interessi di mora**.

Il **"decreto Crescita"** (Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019) **ha riaperto i termini per aderire** al "Saldo e stralcio" **entro il 31 luglio**. L'agevolazione riguarda solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione al "Saldo e stralcio" già presentate entro lo scorso 30 aprile.

Per aderire o al 'saldo e stralcio', i contribuenti interessati devono presentare la domanda, entro il 31 luglio 2019, compilando il modulo direttamente online sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione con il servizio 'Fai D.A. te'.

In alternativa, è possibile utilizzare il modello SA-ST-R (per il “saldo e stralcio”) che, adeguatamente compilati e insieme alla documentazione richiesta, devono essere inoltrati tramite Pec (posta elettronica certificata) all’indirizzo della direzione regionale dell’Agenzia a cui fa riferimento il contribuente.

**La Comunicazione di accoglimento o meno relativa al “Saldo e stralcio”** sarà inviata, così come previsto dalla legge, entro il **31 ottobre 2019**.

Anche per il “saldo e stralcio” la riapertura riguarda i debiti non ricompresi in una domanda di adesione a provvedimenti di definizione agevolata presentata entro lo scorso 30 aprile. Chi intende ancora aderire al “Saldo e stralcio”, quindi, può farlo entro il 31 luglio 2019, scegliendo se effettuare il pagamento in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021. Anche in questo caso, le domande “tardive”, cioè inoltrate dopo il 30 aprile 2019, non dovranno essere ripresentate perché saranno automaticamente prese in carico da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Arsego, 18 luglio 2019

*Studio Sarragioto*